

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2354

---

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**VAIRO, NICOTRA, GARGANI**

*Presentata il 17 febbraio 1988*

---

**Indennità di servizio giudiziario a favore del personale di ruolo e non di ruolo delle cancellerie e segreterie giudiziarie**

---

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La peculiarità delle funzioni attribuite da leggi e regolamenti al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie dell'amministrazione giudiziaria del Ministro di grazia e giustizia e l'elevata professionalità che viene attribuita a tale personale, anche in previsione delle riforme legislative in corso di esame e di promulgazione, sollecitano questa proposta di legge sull'urgenza di

modificare il trattamento economico accessorio spettante allo stesso personale, a perequazione di quanto già attuato per il personale dell'amministrazione penitenziaria.

La compatibilità finanziaria di tale proposta di legge è assicurata dagli stanziamenti previsti per gli anni 1988, 1989 e 1990 a favore del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1988 viene istituita l'indennità di servizio giudiziario a favore del personale di ruolo e non di ruolo delle cancellerie e segreterie giudiziarie, nella misura di cui alla tabella A allegata alla presente legge.

2. A decorrere dalla stessa data del 1° gennaio 1988 è abrogato l'articolo 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 aprile 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 maggio 1984, n. 149.

## ART. 2.

1. In favore del personale di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione giudiziaria, a decorrere dal 1° gennaio 1988, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 43, commi ventiduesimo e ventitreesimo, della legge 1° aprile 1981, n. 121, come modificati dalla legge 10 ottobre 1986, n. 668 riguardanti rispettivamente:

a) l'attribuzione agli impiegati, delle carriere direttive, di concetto, esecutive ed ausiliarie, i quali abbiano comunque prestato servizio senza demerito per 15 anni, del trattamento economico spettante rispettivamente al primo dirigente, al direttore di sezione, al segretario principale, al coadiutore dattilografo giudiziario;

b) l'attribuzione agli impiegati della carriera direttiva ed ai primi dirigenti, ed agli impiegati delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria, i quali abbiano comunque prestato servizio senza demerito per 25 anni, del trattamento economico spettante rispettivamente al dirigente superiore, al direttore aggiunto, al

segretario capo ed al coadiutore superiore.

2. L'attribuzione di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1. va corrisposta comunque a tutto il personale al compimento del 15° e del 25° anno di servizio prestato senza demerito.

ALLEGATO.

## TABELLA A

(Articolo 1).

Carriere	Qualifiche	Importo lordo mensile
Dirigenziale	Dirigente superiore . . . . .	620.000
	Primo dirigente . . . . .	560.000
Direttiva	Direttori divisione a r.e. . . . .	} 560.000
	Direttori 8° livello . . . . .	
Concetto	Direttori 7° livello . . . . .	} 510.000
	Segretari 7° livello . . . . .	
	Segretari 6° livello . . . . .	
Esecutiva	Coadiutore 5° livello . . . . .	410.000
	Coadiutore 4° livello . . . . .	380.000
Ausiliaria	Autista - Commesso - Capo commesso	345.000

NOTA — Le misure dell'indennità di servizio giudiziario sono aumentate del 10 per cento al compimento di ciascuno dei primi tre sessenni di servizio complessivamente prestato — anche anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge — e del 20 per cento dopo il compimento del quarto sessennio.